

[IRC: escluso accorpamento alunni](#)

C.M. 13 agosto 1987, n. 253 - Insegnamento religione cattolica

Riferimento operazioni inizio anno scolastico ravvisasi opportunità ribadire istruzioni ministeriali riguardanti personale docente religione cattolica, at fine richiamare attenzione SS.LL. in ordine at necessità provvedere con dovuta tempestività at adempimenti prescritti per nomina predetto personale. Con occasione, in risposta at specifici quesiti pervenuti, ritienesi opportuno fornire seguenti chiarimenti.

At fine assicurare comunque insegnamento religione cattolica, consentesi, in via eccezionale, derogare at disposizione di cui at punto 10 C.M. 24 luglio 1986, n. 211 relativa at fissazione numero minimo ore insegnamento religione cattolica per conferimento nomine, operando raggruppamenti orari, anche inferiori at quelli ivi stabiliti, su base criteri viciniorità et raggiungibilità sedi previsti per costituzione posti et cattedre orario.

Con riguardo at natura rapporto impiego, precisasi che docenti religione scuola materna et elementare habent status personale docente non di ruolo nominato da Provveditore studi.

Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debba essere mantenuta unità classe cui appartiene alunno.

Ricordarsi infine oggettive esigenze di ordine organizzativo che comportano ovvia impossibilità che dichiarazione disponibilità at impartire insegnamento religione cattolica in sezioni o classi titolarità, da parte docenti scuola materna et elementare, sia da essi fornita aut modificata durante svolgimento anno scolastico cui dichiarazione stessa afferisce.